

Con ricorso depositato in data 6 agosto 2025 parte ricorrente riferisce che: era titolare del conto corrente acceso presso l'intermediario; in data 19.02.2025 ha richiesto via pec all'intermediario l'invio dell'estratto conto finale a seguito della chiusura del suddetto conto e la verifica delle spese addebitate contestualmente alla chiusura, nel sospetto che fossero presenti voci non dovute; non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 21.05.2025 ha presentato formale reclamo all'intermediario; decorsi 60 giorni senza alcuna risposta, in data 21.07.2025 ha inviato una pec di diffida con ulteriore termine di 10 giorni; nessuna risposta, tuttavia, è pervenuta da parte della banca; in precedenza, in merito a un dossier titoli, la banca si era rifiutata di trasferire lo stesso nonostante la richiesta inoltrata, acconsentendo a procedere nel senso richiesto solo a seguito dell'esposto alla Banca d'Italia.

Pertanto, si rivolge a questo Arbitro, chiedendo di ordinare all'intermediario l'invio dell'estratto conto finale, verificare la legittimità delle spese addebitate in fase di chiusura del conto e di disporre l'eventuale rimborso delle somme addebitate.

Costituendosi nel procedimento l'intermediario eccepisce in via preliminare che il ricorso è improcedibile poiché il ricorrente ha promosso lo stesso quando non era ancora spirato il termine di 60 giorni dalla ricezione da parte dell'intermediario del reclamo e senza attenderne il relativo riscontro (sul tema v. Collegio di Coordinamento n. 15400/2021); in merito alla richiesta di "verificare la legittimità delle spese addebitate in fase di chiusura conto" e conseguentemente "disporre il rimborso delle somme indebitamente trattenute, se accertate", parte ricorrente non formula alcuna domanda di tutela di un diritto caratterizzata da una puntuale indicazione del *petitum*, del bene della vita richiesto e della *causa petendi*, ossia delle ragioni su cui la richiesta si fonda; tale circostanza viene rimessa all'Arbitro e pertanto il ricorso risulta diretto a richiedere al Collegio giudicante una mera attività consulenziale e come tale preclusagli; anche sotto tale profilo, quindi, il ricorso è inammissibile poiché ha un *petitum* indeterminato e natura consulenziale; relativamente alla richiesta di "ordinare alla banca l'invio dell'estratto conto finale", deve intendersi cessata la materia del contendere, avendo la banca accolto, in data 08.08.2025, la richiesta di invio dell'estratto conto finale a seguito della chiusura del conto corrente presentata dal ricorrente in data 27.07.2025; non si rileva alcun motivo, né di natura formale né sostanziale, per cui debba essere riconosciuto l'azzeramento delle competenze e delle spese di gestione addebitate sul rapporto di corrispondenza e deposito titoli intestato al ricorrente; tali addebiti risultano regolarmente imputati al rapporto stesso, in quanto l'intermediario ha operato correttamente, trattandosi di somme legittime e dovute; la richiesta di rimborso del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso, non può essere accolta, in quanto l'Arbitro non sarebbe stato adito se si fosse attesa la risposta al reclamo presentato in data 21/07/2025.

Pertanto, conclude chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile e nel merito che sia rigettato.

In sede di repliche le parti insistono nelle rispettive posizioni.

DIRITTO

Il Collegio in via preliminare è tenuto ad esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario.

L'intermediario eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo.

Il Collegio evidenzia che il ricorrente ha prodotto copia delle tre comunicazioni inviate all'intermediario, rispettivamente in data 19.02.2025, 21.05.2025 e 21.07.2025, specificando che la comunicazione del 21.05.2025 costituisce valido reclamo e che quella del 21.07.2025 ha solo ulteriormente diffidato l'intermediario ad accogliere le richieste avanzate.

L'eccezione è infondata in quanto, alla luce della documentazione in atti, risulta presente un reclamo inviato in data 21.05.2025, a distanza di 60 giorni dal deposito del ricorso avvenuto in data 06.08.2025. L'intermediario eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda relativa alla verifica delle "spese addebitate in fase di chiusura conto" a causa della asserita mancanza di indicazione del *petitum* della *causa petendi*.

Tale domanda sarebbe, in tesi, diretta a chiedere al Collegio una mera attività consulenziale.

L'eccezione non ha fondamento.

Il contenuto del reclamo e del ricorso e la documentazione allegata dal ricorrente sono sufficienti a identificare con chiarezza la *causa petendi* e il *petitum* della controversia, che del resto l'intermediario nelle sue difese dimostra di aver ben compreso.

Infatti, l'intermediario, nel riscontro fornito al ricorrente in data 08.08.2025, ha chiaramente individuato il *petitum* (rimborso delle spese addebitate in fase di chiusura conto) poiché ha prodotto sia l'estratto conto di estinzione che "l'ultimo estratto conto al 28.02.2025", entrambi relativi al conto corrente in essere presso l'intermediario.

Il ricorso va dunque considerato ammissibile alla luce dell'orientamento dell'ABF che, al fine di qualificare come generica e consulenziale la domanda, esige che dalla sua complessiva ricostruzione – operata non solo sulla base del contenuto del ricorso ma anche del reclamo e della documentazione allegata in atti – non sia possibile individuare univocamente il *petitum* e la *causa petendi*.

Venendo al merito, con riguardo alla richiesta di invio dell'estratto conto e del rimborso dell'importo di € 20,00 per le spese del procedimento, l'intermediario ha prodotto copia di quanto richiesto dal ricorrente e, in sede di controrepliche, evidenza del rimborso a favore del ricorrente dell'importo di € 20,00.

Ne consegue che con riguardo a tale domanda può ritenersi cessata la materia del contendere.

In ordine alla domanda diretta a verificare la legittimità delle spese addebitate in fase di chiusura del conto e a disporre l'eventuale rimborso delle somme addebitate, si rileva che, l'intermediario afferma che gli addebiti risultano "*regolarmente imputati al rapporto stesso [...] trattandosi di somme legittime e dovute*".

In particolare, l'intermediario in sede di controdeduzioni afferma che:

- la spesa di € 7,02, indicata come "competenze, spese ed oneri", è da ricondurre ai costi contrattuali previsti dal contratto di deposito titoli e dai relativi fogli informativi sottoscritti dal ricorrente (All. 2), conformemente alla normativa sulla trasparenza dei servizi bancari;
- relativamente all'importo di € 1,24, esso rappresenta l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, applicata su un provento da investimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 239/1996;
- quanto all'imposta di bollo sul deposito titoli, l'addebito di € 1,50 risulta conforme a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- la spesa per la tenuta del deposito titoli è pari a € 10,00 per semestre o frazione di esso.

Con riguardo all'importo di € 35,91 denominato "Estinzione conto a favore di ****", il Collegio rileva che lo stesso corrisponde al saldo giacente sul conto corrente, il quale, in fase di chiusura, è stato trasferito su altro conto indicato dal cliente.

Rimane privo di giustificazione, dunque, soltanto l'addebito di € 2,34 (denominato genericamente "competenze"), il quale, in considerazione della sua irrisorietà, non può costituire oggetto di condanna alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

LA PRESIDENTE

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Con ricorso depositato in data 6 agosto 2025 parte ricorrente riferisce che: era titolare del conto corrente acceso presso l'intermediario; in data 19.02.2025 ha richiesto via pec all'intermediario l'invio dell'estratto conto finale a seguito della chiusura del suddetto conto e la verifica delle spese addebitate contestualmente alla chiusura, nel sospetto che fossero presenti voci non dovute; non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 21.05.2025 ha presentato formale reclamo all'intermediario; decorsi 60 giorni senza alcuna risposta, in data 21.07.2025 ha inviato una pec di diffida con ulteriore termine di 10 giorni; nessuna risposta, tuttavia, è pervenuta da parte della banca; in precedenza, in merito a un dossier titoli, la banca si era rifiutata di trasferire lo stesso nonostante la richiesta inoltrata, acconsentendo a procedere nel senso richiesto solo a seguito dell'esposto alla Banca d'Italia.

Pertanto, si rivolge a questo Arbitro, chiedendo di ordinare all'intermediario l'invio dell'estratto conto finale, verificare la legittimità delle spese addebitate in fase di chiusura del conto e di disporre l'eventuale rimborso delle somme addebitate.

Costituendosi nel procedimento l'intermediario eccepisce in via preliminare che il ricorso è improcedibile poiché il ricorrente ha promosso lo stesso quando non era ancora spirato il termine di 60 giorni dalla ricezione da parte dell'intermediario del reclamo e senza attenderne il relativo riscontro (sul tema v. Collegio di Coordinamento n. 15400/2021); in merito alla richiesta di "verificare la legittimità delle spese addebitate in fase di chiusura conto" e conseguentemente "disporre il rimborso delle somme indebitamente trattenute, se accertate", parte ricorrente non formula alcuna domanda di tutela di un diritto caratterizzata da una puntuale indicazione del *petitum*, del bene della vita richiesto e della *causa petendi*, ossia delle ragioni su cui la richiesta si fonda; tale circostanza viene rimessa all'Arbitro e pertanto il ricorso risulta diretto a richiedere al Collegio giudicante una mera attività consulenziale e come tale preclusagli; anche sotto tale profilo, quindi, il ricorso è inammissibile poiché ha un *petitum* indeterminato e natura consulenziale; relativamente alla richiesta di "ordinare alla banca l'invio dell'estratto conto finale", deve intendersi cessata la materia del contendere, avendo la banca accolto, in data 08.08.2025, la richiesta di invio dell'estratto conto finale a seguito della chiusura del conto corrente presentata dal ricorrente in data 27.07.2025; non si rileva alcun motivo, né di natura formale né sostanziale, per cui debba essere riconosciuto l'azzeramento delle competenze e delle spese di gestione addebitate sul rapporto di corrispondenza e deposito titoli intestato al ricorrente; tali addebiti risultano regolarmente imputati al rapporto stesso, in quanto l'intermediario ha operato correttamente, trattandosi di somme legittime e dovute; la richiesta di rimborso del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso, non può essere accolta, in quanto l'Arbitro non sarebbe stato adito se si fosse attesa la risposta al reclamo presentato in data 21/07/2025.

Pertanto, conclude chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile e nel merito che sia rigettato.

In sede di repliche le parti insistono nelle rispettive posizioni.

DIRITTO

Il Collegio in via preliminare è tenuto ad esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario.

L'intermediario eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo.

Il Collegio evidenzia che il ricorrente ha prodotto copia delle tre comunicazioni inviate all'intermediario, rispettivamente in data 19.02.2025, 21.05.2025 e 21.07.2025, specificando che la comunicazione del 21.05.2025 costituisce valido reclamo e che quella del 21.07.2025 ha solo ulteriormente diffidato l'intermediario ad accogliere le richieste avanzate.

L'eccezione è infondata in quanto, alla luce della documentazione in atti, risulta presente un reclamo inviato in data 21.05.2025, a distanza di 60 giorni dal deposito del ricorso avvenuto in data 06.08.2025.

L'intermediario eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda relativa alla verifica delle “*spese addebitate in fase di chiusura conto*” a causa della asserita mancanza di indicazione del *petitum* e della *causa petendi*.

Tale domanda sarebbe, in tesi, diretta a chiedere al Collegio una mera attività consulenziale.

L'eccezione non ha fondamento.

Il contenuto del reclamo e del ricorso e la documentazione allegata dal ricorrente sono sufficienti a identificare con chiarezza la *causa petendi* e il *petitum* della controversia, che del resto l'intermediario nelle sue difese dimostra di aver ben compreso.

Infatti, l'intermediario, nel riscontro fornito al ricorrente in data 08.08.2025, ha chiaramente individuato il *petitum* (rimborso delle spese addebitate in fase di chiusura conto) poiché ha prodotto sia l'estratto conto di estinzione che “l'ultimo estratto conto al 28.02.2025”, entrambi relativi al conto corrente in essere presso l'intermediario.

Il ricorso va dunque considerato ammissibile alla luce dell'orientamento dell'ABF che, al fine di qualificare come generica e consulenziale la domanda, esige che dalla sua complessiva ricostruzione – operata non solo sulla base del contenuto del ricorso ma anche del reclamo e della documentazione allegata in atti – non sia possibile individuare univocamente il *petitum* e la *causa petendi*.

Venendo al merito, con riguardo alla richiesta di invio dell'estratto conto e del rimborso dell'importo di € 20,00 per le spese del procedimento, l'intermediario ha prodotto copia di quanto richiesto dal ricorrente e, in sede di controrepliche, evidenza del rimborso a favore del ricorrente dell'importo di € 20,00.

Ne consegue che con riguardo a tale domanda può ritenersi cessata la materia del contendere.

In ordine alla domanda diretta a verificare la legittimità delle spese addebitate in fase di chiusura del conto e a disporre l'eventuale rimborso delle somme addebitate, si rileva che, l'intermediario afferma che gli addebiti risultano “*regolarmente imputati al rapporto stesso [...] trattandosi di somme legittime e dovute*”.

In particolare, l'intermediario in sede di controdeduzioni afferma che:

- la spesa di € 7,02, indicata come “competenze, spese ed oneri”, è da ricondurre ai costi contrattuali previsti dal contratto di deposito titoli e dai relativi fogli informativi sottoscritti dal ricorrente (All. 2), conformemente alla normativa sulla trasparenza dei servizi bancari;
- relativamente all'importo di € 1,24, esso rappresenta l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, applicata su un provento da investimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 239/1996;
- quanto all'imposta di bollo sul deposito titoli, l'addebito di € 1,50 risulta conforme a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

- la spesa per la tenuta del deposito titoli è pari a € 10,00 per semestre o frazione di esso.

Il Collegio, evidenzia che l'intermediario nulla riferisce in merito all'importo di € 2,34 denominato genericamente "competenze" e all'importo di € 35,91 denominato "Estinzione conto a favore di ****".

Si rileva che per consolidato orientamento dell'ABF, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto di conto corrente bancario a tempo indeterminato, consentendoglielo l'art. 1855 cc e le disposizioni degli articoli 120-bis TUB e 126-septies TUB, secondo cui il recesso può essere esercitato nei contratti di durata senza penalità e spese di chiusura.

Nel caso di specie, inoltre, anche il contratto prevede, all'art. 9, che "il cliente ha facoltà di recedere dal rapporto di conto corrente senza penalità e senza spese di chiusura".

Inoltre, l'addebito di € 2,34 denominato genericamente "competenze" non risulta giustificato.

Ne consegue che il ricorso in questo punto merita accoglimento.

Pertanto l'intermediario è tenuto a restituire alla parte istante la complessiva somma di € 38,25.

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 38,00 (trentotto/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE